

STATUTO DEL COORDINAMENTO DEI MEDICI LEGALI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - COMLAS

E' costituita un'Associazione **nazionale, apolitica, senza finalità sindacali**, non avente scopi di lucro, corrente sotto la denominazione:

“COORDINAMENTO DEI MEDICI LEGALI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” detta più brevemente “COMLAS”, il cui patrimonio è formato dal fondo comune.

ART. 1) L'Associazione ha sede in Firenze, Viale S. Lavagnini n. 14 presso la sede CERTISAN.

ART. 2) L'Associazione e' la società scientifica dei medici legali operanti nel SSN ed ha le seguenti finalità, compiti, modalità di adesione e di funzionamento e precisamente:

- finalità scientifiche, culturali, divulgative e di formazione, anche in collaborazione con altre società scientifiche;

- Funzione di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi pubblici, nonché con le istituzioni sanitarie pubbliche nonché con le associazioni medico-legali esistenti, con interventi diretti dei rappresentanti del Coordinamento nazionali e regionali attraverso iniziative autonome nazionali, regionali e locali, tese a curare i rapporti con le Autorità Sanitarie.

- L'Associazione ha inoltre il fine di concorrere alla realizzazione, in sede nazionale e regionale, dell'attività medico legale pubblica con competenze operative, obiettivi specifici, tutti atti a garantire livelli di assistenza uniformi ed omogenei ai cittadini, realizzando un modello di medicina legale che, oltre a svolgere il ruolo di disciplina medica applicata al diritto, offra prestazioni ed accertamenti medico legali in seno al Servizio Sanitario Nazionale, tutti diretti a collegare qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie, in ambito Ospedaliero e Territoriale, in una moderna visione del rapporto “cittadini-istituzioni”, che ponga il cittadino, persona umana, al centro del Servizio Sanitario Nazionale alla luce di principi di equità e di rispetto del pubblico interesse.

- L'Associazione COMLAS ha inoltre come obiettivo quello di concorrere alla realizzazione delle seguenti tipologie di percorsi assistenziali e precisamente:

A) la tutela dei portatori di menomazioni attraverso l'accertamento della invalidità Civile e dell'Handicap ed (anche) in materia di diritto al lavoro dei disabili, anche attraverso sistemi di valutazione del funzionamento della persona;

B) La sicurezza sociale attraverso gli accertamenti di idoneità medico legali e la valutazione del possesso dei requisiti specifici;

C) Il diritto al lavoro in materia di idoneità dei dipendenti pubblici ed incapacità lavorativa temporanea o permanente dei dipendenti pubblici o privati;

D) la “pietas mortis” e la rigerosità dell'accertamento della realtà e della causa della morte e la promozione della cultura della donazione degli organi in ambito di medicina necroscopica, promuovendo iniziative atte a sviluppare anche sistemi qualità in ambito autoptico;

E) l'attività di consulenza medico legale per l'appropriatezza delle prestazioni e dei percorsi assistenziali nell'ambito dei diritti del cittadino, quale persona assistita.

Tale attività è finalizzata:

1) alla prevenzione e gestione dei conflitti, relativi a reclami e contenzioso risarcitorio, ed alla gestione del rischio clinico all'interno delle aziende sanitarie;

2) alla qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali nell'ambito bioetico, deontologico e giuridico/medico-legale.

- L'Associazione COMLAS ha inoltre il compito di svolgere attività di formazione, ricerca, informazione e confronto continuo tra i Servizi Medico Legali di tutte le Regioni Italiane, anche attraverso incontri di studio ed attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

- L'Associazione COMLAS ha inoltre il compito di collaborare alla elaborazione di linee guida con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e la F.I.S.M. e di promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

- L'Associazione COMLAS non esercita attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua senza scopo di lucro;

Art. 3) L'Associazione COMLAS avrà durata fino al 2050, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4) Possono aderire all'Associazione COMLAS senza limitazioni tutti i medici dipendenti o convenzionati con rapporto orario e in regime di rapporto libero-professionale operanti presso Unità Operative, Sezioni, Unità Funzionali di Medicina Legale del SSN e dei SSR in Aziende USL ed Aziende Ospedaliere e Strutture Sanitarie Accreditate dal SSN e dai SSR e quelli operanti negli Staff delle Direzioni in ruolo medico legale. Possono associarsi anche medici operanti comunque in ambito di attività medico-legali nelle AS senza possibilità di assumere però cariche elettive.

Possono associarsi anche medici che abbiano lavorato presso Unità Operative, Sezioni, Unità Funzionali di Medicina Legale del SSN e dei SSR in Aziende USL ed Aziende Ospedaliere, già in pensione senza possibilità di assumere però cariche elettive. Possono rimanere associati i soci fondatori che hanno comunque interrotto il rapporto di lavoro col SSN o con i SSR.

Art. 5) L'adesione all'Associazione deve essere richiesta mediante domanda scritta diretta al Coordinatore Nazionale il quale, a sua volta, deve presentare tale domanda al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare dei soci onorari, che potranno essere scelti fra le persone che si siano distinte per particolari meriti tecnici, culturali, scientifici o che possano contribuire alla realizzazione e alla diffusione degli scopi e delle finalità del Coordinamento.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, salvo che abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo Amministratore ed ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima. L'esclusione di un associato non può essere deliberata se non per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere le quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6) I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Costituiscono altresì fondo comune per le attività sociali i contributi di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati. In tal senso il finanziamento delle attività ECM avviene attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua. Finché l'associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 7) L'Associazione è composta dai seguenti organismi, per i quali è esclusa qualsiasi forma di retribuzione:

A) L'Organo Amministratore

B) Il Consiglio Direttivo Nazionale di rappresentanza delle sedi regionali

C) Assemblea degli iscritti

L'Organo Amministratore è costituito da:

a) il Coordinatore Nazionale, che assume il titolo di Presidente Nazionale,

b) il Segretario Organizzativo Nazionale,

c) il Tesoriere.

L'Organo Amministratore viene eletto dall'Assemblea che elegge anche con votazioni regionali separate il Consiglio Direttivo Nazionale ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria, formato da tre membri, individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'associato, che assume funzioni nell'organo amministratore, non può ricoprire la funzione di membro regionale per la quale è sostituito da altro membro della stessa regione di provenienza, arrivato secondo durante le votazioni o in mancanza tramite nuova votazione regionale.

Il Presidente Nazionale.

- Al Presidente Nazionale spettano l'uso della firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Lo stesso presenta, tramite il Tesoriere, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, redatto dal Tesoriere, ed attua il programma compilato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Firma tutti gli atti che comportino impegni finanziari.
- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Provvede alle convocazioni ordinarie e straordinarie dell'organo amministratore e del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza od impedimento del Presidente Nazionale tutte le di lui mansioni devono essere svolte dal Segretario Organizzativo.

-Il Presidente Nazionale che viene rieletto per almeno due mandati, assume il Titolo di Presidente Onorario del COMLAS che ha titolo a partecipare alle sedute del Direttivo Nazionale con potere di voto, potere non operante dopo il pensionamento.

Il Segretario Organizzativo Nazionale.

Il Segretario dovrà provvedere alla regolare tenuta dei libri, coadiuvando il Presidente Nazionale alla convocazione delle riunioni nonché provvedere all'attuazione di tutte le delibere dell'Organo Amministratore e del Consiglio Direttivo Nazionale e cura il tesseramento degli associati.

Il Segretario potrà sostituire il Presidente Nazionale in tutti i casi di sua assenza od impedimento. Il Segretario svolge comunque azione di rappresentanza dell'Associazione in accordo col Presidente Nazionale.

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e provvede al pagamento delle spese che devono essere tutte regolarmente documentate.

Il tesoriere provvede alla tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

Il tesoriere dovrà versare le quote sociali in un apposito conto corrente bancario, dallo stesso aperto. Tali quote sono necessarie per coprire le spese dell'associazione che dovranno essere regolarmente documentate. Altresì farà per altre forme di finanziamento previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da tanti membri quante sono le regioni aderenti all'Associazione. Ogni regione dovrà essere rappresentata da un solo membro. Solo le regioni che hanno più di 50 aderenti potranno essere rappresentate da ulteriori membri, uno ogni 50 iscritti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di elaborare le direttive e lo sviluppo dell'Associazione ed attuare l'amministrazione interna, nonché deliberare sulle modifiche dello statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo presentati dal Presidente Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina altresì l'ammontare annuale della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere riunito mediante rapida comunicazione, abitualmente fax o e-mail, spedita a ciascun rappresentante di ogni regione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno un quarto dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del

Presidente Nazionale.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le modifiche dello Statuto avvengono con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, valida quando approvata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e firmata dai componenti dell'Organo Amministratore.

Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono abitualmente aperte.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e in caso di sua assenza od impedimento è presieduto dal Segretario Nazionale o in assenza dal Tesoriere o in assenza da un Presidente scelto dal più anziano degli intervenuti.

La Assemblée degli iscritti

La Assemblée degli iscritti, in regola con le iscrizioni, svolge la sua funzione durante i Congressi Ordinario e Straordinario, provvedendo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Direttivo Nazionale, con voto a scrutinio segreto contestuale.

Art. 8) I membri dell'Organo Amministratore e quelli del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I membri dell'organo Amministratore e quelli del Consiglio Direttivo Nazionale decadono qualora non in regola con l'iscrizione annuale. Il Presidente Nazionale COMLAS ed il Segretario Organizzativo Nazionale COMLAS non possono assumere altre cariche elettive in altre Società ed Associazioni Italiane di tipo esclusivamente medico legale. Le riunioni dell'Organo Amministratore e quelle del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere annotate su appositi libri od altri supporti cartacei.

I relativi verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente Nazionale e dal Segretario Organizzativo Nazionale.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori dell'associazione per i fatti da loro compiuti sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e sono esercitate dal nuovo organo amministratore o dai liquidatori.

L'Organo Amministratore ed il Consiglio Direttivo Nazionale o comunque coloro che assumono la gestione dei fondi sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio speciale si è chiuso il 31 dicembre 2001.

Art. 10) L'associazione potrà essere sciolta per:

- scadenza del termine;
- il mancato raggiungimento dello scopo sociale;
- volontà degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo Nazionale delibererà in ordine alla destinazione dei fondi.

Statuto modificato, letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 15 maggio 2010 ai sensi dell'art. 6, quart'ultimo comma dello statuto approvato il 02.12.00, alla presenza dei rappresentanti regionali.

Firmato: Massimo Martelloni

Luigi Arico' notaio (sigillo)